

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5544 del 03/12/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA MO.TRI.DAL S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COSTRUZIONI MECCANICHE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA BUBBA N. 14/17. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5714 del 02/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre DICEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA MO.TRI.DAL S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COSTRUZIONI MECCANICHE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA BUBBA N. 14/17. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. n. 1378 del 19.3.2018 con la quale la SAC di Arpae di Piacenza adottava l'A.U.A. richiesta dalla Ditta MO.TRI.DAL S.P.A. per l'attività di *"costruzioni meccaniche"* svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Bubba n. 14/17, per effetto di modifica sostanziale del medesimo. Tale autorizzazione è stata rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con nota n. 45347 del 12.4.2018. L'AUA comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTE:

1. la nota n. 118657 del 17.10.2019 (prot. Arpae n. 160195 del 17.10.2019), con la quale lo Sportello Unico del Comune di Piacenza ha trasmesso l'istanza, presentata dalla Ditta MO.TRI.DAL S.p.a., di modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata richiedendo quindi i seguenti titoli ambientali;
2. l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
3. la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;
4. la nota n. 169074 del 4.11.2019 con cui il SAC di Arpae provvedeva a chiedere documentazione integrativa;
5. la documentazione integrativa della Ditta trasmessa dal SUAP con nota n. 126726 del 7.11.2019 (prot. Arpae n. 172100 del 7.11.2019);

PRESO ATTO che:

- la modifica dello stabilimento riguarda l'installazione di due nuovi impianti di taglio laser (E17bis), di saldatura (E16bis a presidio di 4 bracci aspiranti), di verniciatura (E8bis ed E9bis) e di asciugatura post verniciatura (E19) nonché la modifica della posizione di E12, E13 ed E16;
- viene comunicata la dismissione degli impianti generanti le emissioni E1, E8, E9 ed E18;
- viene dichiarato che non sono previste modifiche rispetto alle quantità ed alle tipologie di materie prime;
- l'aspiratore a servizio di E16bis sarà dotato di inverter per regolare la portata in funzione delle postazioni operative;
- risultano presenti impianti termici civili aventi potenza complessiva inferiore a 3 MW, quindi non soggetti ad autorizzazione in quanto rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- presso lo stabilimento sono esistenti esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura (non soggette ad autorizzazione in quanto sempre ammesse ai sensi della vigente norma-

tiva) come evidenziato dalla Det. Dir. n. 2324 del 10.5.2017 e ricordato dall'AUA vigente;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

1. nota prot. n. 111881 del 31.10.2019 (prot. Arpa n. 169361 del 4.11.2019) con la quale il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole, con le seguenti condizioni:
 - il sistema di aspirazione delle macchine installate nel nuovo capannone in progetto dovrà garantire per ciascuna delle macchine una portata non inferiore al valore dichiarato di 2000 m³/h;
 - dovrà essere garantita una corretta collocazione della cappa mobile in corrispondenza delle macchine dove viene utilizzata, al fine di garantire un'adeguata aspirazione;
 - dove sono attive le aspirazioni, l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
1. nota n. 131356 del 20.11.2019 (prot. Arpa n. 179336 del 21.11.2019) con cui il Comune di Piacenza formulava parere favorevole alla modifica sostanziale dell'AUA secondo determinate condizioni tra cui si evidenziano le seguenti:
 - all'attivazione dei nuovi punti di emissione denominati E8bis, E9bis, E16bis, E17bis ed E19 siano dismessi i punti di emissione denominati E1, E8, E9 ed E18;
 - siano autorizzate per i punti di emissione le concentrazioni ed i flussi di massa degli inquinanti in emissione ai valori indicati nel "Quadro Emissivo" allegato all'istanza in oggetto;
 - l'attività in discorso, insalubre di 1a classe, sia condotta in modo da non arrecare danno o pericolo alla salute delle persone che utilizzano la viabilità e gli insediamenti presenti nella zona;
2. parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota prot. n. 180631 del 25.11.2019;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n.ri°70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta MO.TRI.DAL. S.P.A.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MO.TRI.DAL. S.P.A.** (C.FISC. 00101860336) per l'attività di "*costruzioni meccaniche*" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, via Bubba, 14/17. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E3 FORNO DI PRERISCALDO – P=1045 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	2,5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	140 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	17,5 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E4 FORNO DI PRERISCALDO – P=465 KW

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	2,5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	140 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	17,5 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E5 FORNO DI PRERISCALDO – P=465 KW

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	140 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	17,5 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8BIS VERNICIATURA

Portata massima	40000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno

Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	40 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9BIS VERNICIATURA

Portata massima	34000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	40 mg/Nm ³

EMISSIONE E10 FORNO DI PRERISCALDO – P=174 KW

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	140 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	17 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E11 PANTOGRAFO AL PLASMA

Portata massima	14500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 GRANIGLIATURA/MOLATURA

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E13 ROBOT DI SALDATURA

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	2,7 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5,5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E14 SALDATURA

Portata massima	7000 Nm ³ /h
-----------------	-------------------------

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	2,7 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5,5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E16 SALDATURA

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	2,7 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5,5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E16BIS SALDATURA

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	8 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E17 TAGLIO TERMICO

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E17BIS TAGLIO TERMICO

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E19 FORNO ASCIUGATURA ELETTRICO

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E3, E4, E5 ed E10, il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. Metano);
- b) deve essere adottata ogni misura al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare durante le operazioni di pulizia dei pezzi e durante le operazioni di saldatura. Per queste ultime i sistemi di aspirazione generanti le emissioni E16 ed E16bis devono garantire per ciascun impianto una portata non inferiore al valore dichiarato di 2000 m³/h e deve essere garantita una corretta collocazione della cappa mobile in corrispondenza dell'impianto in cui viene utilizzata, al fine di garantire un'adeguata aspirazione;
- c) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 14792 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili (espressi come Ctot)**;
- e) il ricorso a metodi differenti da quelli indicati al precedente punto d) deve essere oggetto di preventiva condivisione con il ST di Arpae (autorità competente al controllo);
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- h) i monitoraggi, che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- i) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- j) devono essere usati tutti i sistemi in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- k) i prodotti vernicianti pronti all'uso devono avere un contenuto di residuo secco medio annuo non inferiore al 60% in peso;
- l) i prodotti vernicianti all'acqua pronti all'uso devono avere un contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
- m) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compreso quello per la pulizia) pari a 25 kg/g, per un **input annuo di COV pari a 2650 Kg/anno**. Il consumo medio è calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto n);
- n) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati (compreso quello per la pulizia dei pezzi), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;

- o) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- p) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità competente al controllo presso lo stabilimento;
- q) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E8bis, E9bis, E12, E13, E16, E16bis, E17bis ed E19 non può superare un mese;
- r) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E8bis, E9bis, E12, E13, E16, E16bis, E17bis ed E19 ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- s) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- t) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E8bis, E9bis, E12, E13, E16, E16bis, E17bis ed E19, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza, al Comune sede dello stabilimento ed all'AUSL di Piacenza (in particolare al fine della verifica del rispetto della prescrizione di cui al punto b)) i dati relativi ad almeno tre monitoraggi **delle emissioni E8bis, E9bis, E16bis, E17bis ed E19** effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi, nonché l'esito di almeno un monitoraggio ad ognuna delle **emissioni E12, E13, E16**, (che sarà ritenuto valido quale monitoraggio annuale ai sensi della prescrizione di cui al punto h));

3. **di fare salvo:**

- che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- che, dove sono attive le aspirazioni, l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
- quanto disposto dalla DGR n. 828 del 12.6.2017 in merito alla prevenzione del rischio biologico da legionella;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto a far data dalla messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E8bis, E9bis, E12, E13, E16, E16bis, E17bis ed E19;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15)** anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.